DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# Art. 6

## Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale

Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o piu' decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonche', ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Versione in vigore dal 23 luglio 2002, non più in vigore dal 29 luglio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| Estremi | Legge 6 luglio 2002, n. 137 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2002 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-per-la-riforma-dell-organizzazione-del-governo-e-della/art-6-delega-per-il-riordino-di-emolumenti-di-natura-assistenziale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it